

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO N. 2 CAPITOLATO TECNICO RCT/O
CIG 8198786C3B

SCHEDA DI COPERTURA

1.	Contraente : INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
2.	Durata del Contratto: dalle ore 24:00 del 30/09/2020 alle ore 24:00 del 30/09/2023
3.	Descrizione dell'attività: L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE svolge la sua attività con prevalenza nel campo della ricerca di base e delle Alte Energie. Le attività svolte possono essere riassunte, a puro titolo indicativo e non limitativo, come segue: attività meccaniche, elettroniche ed informatiche connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca. Dette attività vengono esercitate con l'ausilio di qualsiasi idoneo processo di lavorazione e/o operazione anche preliminare, complementare, accessoria e prevedono la presenza di sostanze infiammabili e di merci speciali che possono essere stoccate ed utilizzate nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare. L'attività assicurata comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte e/o gestite, sia in sedi proprie che di terzi, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni, Consorzi e/o Cooperative create per l'espletamento delle attività e competenze istituzionali, ivi compresa l'attività svolta all'interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. L'assicurazione si intende pertanto operante per tutte le attività istituzionali svolte, nessuna esclusa né eccettuata, ovvero per tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
4.	Rateazione: Annuale
5.	5.1 Massimali assicurati: Sezione RCT <input type="checkbox"/> Per anno: € 20.000.000,00 <input type="checkbox"/> Per sinistro: € 8.500.000,00 <input type="checkbox"/> Per Persone: € 8.500.000,00 <input type="checkbox"/> Per Cose: € 8.500.000,00 Sezione RCO <input type="checkbox"/> Per anno: € 10.000.000,00 <input type="checkbox"/> Per sinistro: € 2.000.000,00 <input type="checkbox"/> Per Persona: € 2.000.000,00 e con il sottolimito di Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno per le seguenti garanzie: <ul style="list-style-type: none">▪ Danni diretti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;▪ Responsabilità civile degli addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso
6.	Franchigia per sinistro: nessuna
7.	Calcolo del premio annuo minimo: 1. sulla base di un preventivo retribuzioni annue lorde pari ad € 99.585.054,00 - soggetto a regolazione. 2. sulla base del numero dei Collaboratori, calcolato su base annuale, pari a 6.300 unità; "flat" - non soggetto a regolazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice;

Broker: Ital Brokers S.p.A. broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

Dipendenti: personale dipendente del Contraente, sia esso soggetto o non soggetto INAIL;

Collaboratori: personale collaboratore della Contraente con ogni tipo di incarico e collaborazione e personale che, a qualunque titolo, collabora alle attività dell'Istituto (Ospiti, Borsisti, Assegnisti, Comandati, Collaboratori Co.Co.Co. e occasionali, Associati).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l'Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o al Broker.

Art. 2 PREMIO ANTICIPATO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria sulla base del 75% dei dati preventivati ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 180 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l'indicazione dell'ammontare effettivo degli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio.

Le differenze, risultanti dalla regolazione di ciascuna annualità assicurativa, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento dell'appendice di polizza che recepisca la comunicazione dei suddetti elementi variabili.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. fino alle ore 00 del giorno successivo a quello in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 3 DURATA DELLA POLIZZA E RECESSO

La durata della polizza è stabilita a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 30/09/2020 alle ore 24.00 del 30/09/2023 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 180 giorni prima della scadenza annuale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a TRE anni, ai sensi della normativa vigente; la Stazione Appaltante

esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza è facoltà del Contraente richiedere la proroga del presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore.

Art. 4 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

Art. 5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6 ALTRE ASSICURAZIONI

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, o non venga esperito, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA**Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 11 CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Ital Brokers S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 3,00% (Tre virgola zero per cento) sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 14 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 15 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

Art. 16 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 17 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 19 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- data di ultima revisione della riserva appostata per i sinistri "in trattativa";
- per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

1) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (interessi, capitale e spese) quale civilmente responsabile:

- Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti durante lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. N. 38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. A) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

2) Buona fede INAIL

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 e s.m.i., sempreché non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R.

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

3) Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1.1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

1.2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 1.2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

1.3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

4) R. C. Dipendenti non soggetti alla assicurazione obbligatoria di legge

La garanzia R.C.O. vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai dipendenti dell'Impresa assicurata non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'Art. 2049 C.C. Per tale garanzia si conviene che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Art. 2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'ex URSS.

Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. "Gestione delle vertenze di danno" delle presenti norme, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in Euro, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 3 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 4 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore ed da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quando trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 5 RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE O CON CONDIZIONE AGGIUNTIVA

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi non adibiti all'attività assicurata;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamento successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata, con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricoli, o di servizi;

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

l) da detenzione o impiego di esplosivi;

m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.).

n) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO SULLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E SULLE ESCLUSIONI

1) A parziale deroga dell'art. "Persone non considerate terzi", lettera c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che per tutte le persone di cui il Contraente si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, la garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio e sempreché dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato commesso dall'assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C..

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenterà il limite globale di esposizione della società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

2) La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'attività, ovunque svolta, dal proprio personale, per conto dell'Ente.

3) Danni diretti da impiego di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche

Sono inclusi in garanzia i danni diretti da detenzione o da impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Per questa ultima estensione di garanzia, fermi restando i massimali indicati in polizza per ciascun sinistro, si conviene che il limite massimo di risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo è di € 2.000.000,00 sia per la garanzia R.C.T. che per quella R.C.O.

4) Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", lett. e), delle Norme Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

L'assicurazione comprende altresì:

5) i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 (cento) metri dal fornello di mina.

6) i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e i danni da furto.

7) i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse o comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi nonché

i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà ed in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

8) i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di attività dell'Assicurato.

9) l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti in tutto il mondo. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio.

10) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 500.000,00 per sinistro.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

11) in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati ove si esplicano le attività per le quali è prestata la garanzia degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi, e scale mobili, nonché dall'effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione.

12) in qualità di esercente di parcheggi, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute.

13) dall'organizzazione di visite e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti.

14) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici.

15) dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente o a mezzo di terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

16) dalla partecipazione ad esposizioni e fiere.

17) dall'attività dei vigili del fuoco dell'Ente.

18) dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non.

19) dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità.

20) dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

21) da manifestazioni organizzate dall'Ente.

22) da proprietà di cani da guardia.

23) da binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, da passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile.

24) dal possesso e dalla gestione di decauilles.

25) da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

26) dall'organizzazione di corsi di formazione professionale, nonché di selezioni di personale.

27) La garanzia viene altresì estesa all'Assicurato per la Responsabilità Civile degli addetti alle azioni di "Pronto Intervento".

28) Clausola R. C. T. estero

A deroga dell'art. "validità territoriale dell'assicurazione", la garanzia, a termini di polizza, viene prestata per i danni che si verificano nel mondo intero.

Per i sinistri occorsi nei territori esteri, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. "Gestione delle vertenze di danno - spese legali" l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

29) Clausola R.C.O. estero

Per i sinistri R.C.O. che si verificassero nei territori del mondo intero l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni subiti dai propri dipendenti, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati. L'operatività della presente estensione è riferita esclusivamente ai prestatori d'opera italiani soggetti all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. e comunque alla legislazione del lavoro italiana.

30) In deroga all'art. "Rischi assicurabili solo con patto speciale/condizione aggiuntiva", la responsabilità civile si estende agli occupanti dei fabbricati, realizzati all'interno dell'area dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, adibiti ad abitazione del personale dipendente e delle loro famiglie, da considerarsi terzi a tale riguardo.